

Regolamento interno per il funzionamento della Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna (articolo 6, comma 5, legge regionale 21 maggio 1990, n. 23 e successive modificazioni ed integrazioni).

Articolo 1

Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina il funzionamento della Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna, istituita con legge regionale 21 maggio 1990, n. 23 e successive modificazioni ed integrazioni, di seguito denominata Commissione.

Articolo 2

Presidente

1. La Presidente rappresenta la Commissione e cura i rapporti esterni della medesima, in particolare con la Regione Friuli Venezia Giulia.
2. La Presidente convoca e presiede le riunioni della Commissione e dell'Ufficio di Presidenza ed esegue le deliberazioni dei medesimi.
3. La Presidente è sostituita, in caso di impedimento, dalla Vicepresidente eletta con il maggior numero di voti o, in caso di parità di voti, dalla più anziana di età.
4. La Presidente può designare una delle Vicepresidenti o, qualora particolari ragioni di luogo o di materia lo consiglino, singole/i componenti della Commissione a rappresentarla in pubbliche manifestazioni e incontri istituzionali.

Articolo 3

Ufficio di Presidenza

1. L'Ufficio di Presidenza è composto dalla Presidente e dalle due Vicepresidenti e dura in carica due anni e mezzo dalla data della sua costituzione. Si riunisce di regola almeno una volta al mese.
2. L'Ufficio di Presidenza:
 - a. predisporre i lavori della Commissione;
 - b. assume, in caso di urgenza, le deliberazioni di competenza della Commissione, qualora questa non possa essere tempestivamente convocata. Tali deliberazioni sono sottoposte alla ratifica della Commissione nella prima seduta successiva.
3. Le deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza sono sempre assunte a maggioranza, e in caso di parità prevale il voto della Presidente.

Articolo 4

Riunioni della Commissione

1. La Commissione si riunisce almeno una volta al mese su convocazione della Presidente.
2. La convocazione della Commissione viene effettuata tramite posta elettronica alle/ai componenti della Commissione, almeno cinque giorni lavorativi prima della riunione alla quale si riferisce. In caso di urgenza la Commissione può essere convocata sino a due giorni lavorativi prima del giorno stabilito per la riunione con le medesime modalità.
3. Ogni Commissaria/o ha l'obbligo di giustificare l'assenza alle riunioni della Commissione per iscritto, anche tramite posta elettronica almeno ventiquattro ore prima dell'incontro, salvo casi eccezionali in cui è consentita la giustificazione telefonica e con minore preavviso.

4. La Commissione è altresì convocata quando ne facciano richiesta scritta alla Presidente un terzo delle/dei componenti. In tal caso la riunione della Commissione deve avere luogo entro quindici giorni dal giorno in cui la richiesta è pervenuta alla Presidente.
5. Le/I componenti sono tenute/i a comunicare al Servizio Organi di garanzia il proprio indirizzo di posta elettronica ed un proprio numero di telefono. Qualora sprovviste/i la convocazione verrà inviata presso il domicilio e può essere anticipata telefonicamente.

Articolo 5

Ordine del giorno

1. L'ordine del giorno è definito dall'Ufficio di Presidenza.
2. L'ordine del giorno è inviato alle/ai Commissarie/i contestualmente alla convocazione della riunione alla quale si riferisce, secondo le modalità previste all'art. 4.

Articolo 6

Validità delle deliberazioni della Commissione

1. Le sedute della Commissione sono valide in prima convocazione quando sia presente la metà più una/o delle/dei Commissarie/i e in seconda convocazione con la presenza di almeno un terzo delle/dei Commissarie/i.
2. Le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza delle/dei Commissarie/i presenti aventi diritto di voto. In caso di parità prevale il voto della Presidente.
3. Sono approvate con voto favorevole della maggioranza assoluta delle/dei componenti la Commissione le deliberazioni concernenti:
 - a. il Programma annuale di attività;
 - b. le modifiche al presente Regolamento;
 - c. la Relazione prevista dal comma 6 dell'articolo 2, della legge regionale 21 maggio 1990, n. 23 e successive modificazioni ed integrazioni;
 - d. l'istituzione delle Sezioni o Gruppi di lavoro.

Articolo 7

Sostituzioni e decadenza

1. La cessazione dalla carica di componente della Commissione per qualsiasi causa, deve essere immediatamente comunicata al Presidente della Giunta regionale e al Presidente del Consiglio regionale, affinché si provveda alla sostituzione nei termini e con le modalità previste dall'articolo 4 della legge regionale 21 maggio 1990, n. 23 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. L'assenza ingiustificata a tre riunioni comporta la decadenza da componente della Commissione. La decadenza viene dichiarata dalla Commissione che la comunica all'Associazione o Gruppo di appartenenza.

Articolo 8

Verbali della Commissione

1. Il verbale delle riunioni della Commissione viene redatto a cura del personale regionale del Servizio Organi di garanzia.
2. Le/I Commissarie/i che vogliono far risultare a verbale le loro dichiarazioni testuali, le dettano o ne consegnano il testo scritto al suddetto personale regionale.

Articolo 9

Sezioni o Gruppi di lavoro

1. La Commissione può articolarsi in Sezioni o Gruppi di lavoro per lo svolgimento della propria attività istituzionale.
2. Le Sezioni o Gruppi di lavoro sono istituiti dalla Commissione, che ne definisce la durata e le modalità di funzionamento con apposito Regolamento, e ne approva il Programma di attività.
3. Le/I componenti delle Sezioni o dei Gruppi di lavoro sono scelte/i in base alla disponibilità e alla competenza e le/gli stesse/i non possono far parte di più di due Gruppi/Sezioni di lavoro.
4. Le Sezioni o Gruppi di lavoro nominano tra le/i loro componenti una/un Coordinatrice/ Coordinatore, la/il quale convoca e presiede le riunioni, ne redige il verbale ed esegue le deliberazioni assunte.
5. Il calendario delle riunioni delle Sezioni o dei Gruppi di lavoro è fissato d'intesa con la Presidente. I verbali delle riunioni devono essere trasmessi all'Ufficio di Presidenza e al Servizio Organi di garanzia.
6. Alle riunioni delle Sezioni o dei Gruppi di lavoro possono partecipare le/gli altre/altri componenti la Commissione, nonché esperte/i esterne/i invitate/i dalla Commissione medesima.